



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Città metropolitana di Roma capitale



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Pubblicità

Art. 3 - Albo delle Associazioni: Finalità generali

Art. 4 - Albo delle Associazioni: Sezioni

Art. 5 - Requisiti e modalità per iscrizione

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

Art. 8 - Forme di partecipazione delle associazioni

Art. 9 - Forme di sostegno alle associazioni

Art. 10 - Norme transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO

È istituito presso il Comune di Castel Gandolfo l'Albo delle Associazioni, suddiviso in due sezioni (A e B).

Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale.

ART. 2 – PUBBLICITA'

Il Comune di Castel Gandolfo:

- cura l'aggiornamento, almeno annuale, dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo;
- inserisce sul sito internet comunale l'elenco delle associazioni ed i moduli necessari alla domanda di iscrizione.

ART. 3 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: FINALITÀ GENERALI

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di enti e istituzioni pubbliche e private che abbiano sede sociale e/o operino sul territorio del Comune di Castel Gandolfo, senza finalità di lucro, per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l'Albo delle Associazioni.

L'iscrizione all'albo attesta il riconoscimento, da parte del Comune di Castel Gandolfo, del valore sociale e culturale dell'associazione, dell'ente e dell'istituzione ed il ruolo della stessa nella promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

L'Albo delle Associazioni ed il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni ed in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni.

ART. 4 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: SEZIONI

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

A. Associazioni:

1. di impegno civile
2. educative
3. tutela e promozione dei diritti umani e sociali;

Piazza della Libertà, 7 – Tel. 06 9359181 – Fax: 06 935918211

P.I.: 00955241005 – C.F.: 01039930589 – C.A.P. 00073

sito: www.comune.castelgandolfo.rm.it

B. Associazioni:

1. formative
2. culturali
3. ricreative e del tempo libero
4. di valorizzazione e tutela dell'ambiente
5. sportive;
6. di sviluppo economico.

Le sezioni sono curate ed aggiornate, rispettivamente, dagli uffici: Servizi Sociali e Cultura

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente e regolarmente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Castel Gandolfo, che:

- a) abbiano sede e/o operino nel territorio comunale;
- b) non abbiano scopo di lucro (ONLUS o di promozione sociale);
- c) perseguano le finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento e rispettino i valori e i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
- d) garantiscano gratuità e democraticità nell'assunzione delle cariche associative;
- e) operino in ambiti di attività riconducibili ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 4.

Non possono essere iscritti:

- i partiti politici;
- le associazioni politiche;
- le associazioni sindacali;
- gli ordini professionali.

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata o presentata all'Ufficio protocollo del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale, devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con recapiti di contatto. In particolare deve essere indicato il rappresentante legale e suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative fotocopie di un documento d'identità;
- relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo biennio o comunque dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- indicazione della/e sezione/i dell'Albo a cui si chiede di essere iscritti;
- copia del documento d'identità del rappresentante legale

I soggetti che ricoprono cariche sociali devono:

- possedere i requisiti, previsti per i cittadini italiani, per l'iscrizione alle liste elettorali;
- limitatamente al Comune di Castel Gandolfo, non trovarsi in una delle situazioni previste dagli art. 60 c. 1 punto 7) e art. 63 c. 1 lett. 5) e 6) del D.Lgs. 26/2000;
- non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 235/2012;
- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c.1 lettere da b) a f).

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione.

ART. 6 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero le eventuali modifiche corredate dalla documentazione attestante quanto dichiarato;
- una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.

Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

La cancellazione dall'albo è comunicata attraverso la pubblicazione, all'Albo Pretorio on-line, dell'Albo o delle sue singole sezioni.

ART. 8 – FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte all'albo possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito di attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari.

ART. 9 – FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte all'albo possono, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale ed a seguito di motivata richiesta:

- ottenere il patrocinio del Sindaco per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- avere accesso privilegiato a strutture, beni e mezzi comunali, ferme restando le modalità definite da regolamenti ed il pagamento delle tariffe in vigore;
- avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico.

ART. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le richieste di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni possono essere presentate entro il 31 luglio 2019.